

ATTO DI TRANSAZIONE
NELLA PROCEDURA PENDENTE DINANZI AL
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
n. 799/2014 R.G. – DOTT.SSA FOTI

Tra

PATACCOLI GIAMMARIO (cod. fisc. PTC GMR 69M12 A462G), residente ad Ancarani (TE), rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Mestichelli e dall'Avv. Emidio Pierlorenzi del Foro di Ascoli Piceno;
- Attore - Appellante -

E

GENERALI ITALIA S.p.A. (cod. fisc. e part. IVA 00885351007), in persona del legale rappresentante pro - tempore, con sede legale a Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, che gestisce la lite per conto della AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE (già A.S.U.R. – Zona Terr.le n. 23 di Ascoli Piceno), quale Servizio Veterinario, (cod. fisc. 02175860424), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro - tempore* dell'Azienda, con sede in Ancona (AN), Via Caduti del Lavoro n. 40, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Cataldi del Foro di Ascoli Piceno giusta procura Notaio Marchetti di Milano del 29.1.2010 che si allega;
- Convenuta - Chiamata in causa - Appellata -

E

COMUNE DI FOLIGNANO, in persona del Sindaco pro - tempore, (cod. fisc. e part. IVA), rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Onori di Ascoli Piceno;

- Convenuto - Appellato -

PANICHI SAMANTHA, (cod. fisc. PNC STN 73C 64D 652Q), residente a Folignano, in Via Rocca di Morro n. 6/A;
- Altra Convenuta - Appellata Contumace -

PREMESSO CHE

a) il Giudice di Pace di Ascoli Piceno con Sentenza n. 674/2013, depositata in data 11.12.2013, in accoglimento parziale della domanda spiegata da Pataccoli Giammario, accoglieva l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e di responsabilità sia del convenuto Comune di Folignano, tenuto soltanto a segnalare alla A.S.U.R. l'eventuale presenza in loco di cani randagi, sia dell'A.S.U.R. non essendo pervenuta a quest'ultima alcuna segnalazione relativa alla presenza di cani randagi, necessaria perché ne venisse disposta la cattura e la conseguente sistemazione nel canile; dichiarava parimenti responsabili del sinistro nella misura del 50% ciascuno sia l'attore, sia Panichi Samantha, il primo per non aver evitato o comunque attutito l'urto con l'animale che si trovava in mezzo alla strada nel territorio del Comune di Folignano, non avendo quindi tenuto un comportamento diligente e prudente, probabilmente addebitabile

alla velocità elevata con la quale guidava il motociclo; la seconda perché proprietaria del cane. Conseguentemente, condannava Panichi Samantha a risarcire all'attore la complessiva somma rivalutata di euro 2.013,15 per i danni alla persona e per i danni alla moto subiti, oltre agli interessi dalla domanda al saldo. Respingeva la richiesta di risarcimento del danno morale ed esistenziale avanzata dall'attore. Poneva, infine, a carico di Panichi Samantha il 50% delle spese legali di parte attrice e a carico di Panichi Samantha e di Pataccoli Gianmario, nella misura del 50% ciascuno, le spese legali del Comune di Folignano e dell'A.S.U.R. Marche;

b) avverso detta Sentenza n. 674/2013 proponeva appello Pataccoli Gianmario con atto di citazione notificato in data 20.3.2014, chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento della domanda di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa ed ascrivibili ex art. 2043 c.c. e/o art. 2052 c.c. al Comune di Folignano, ovvero a Panichi Samantha, ovvero solidalmente ex art. 2055 c.c. tra tutti gli appellati, con conseguente loro condanna al pagamento delle somme che saranno ritenute di Giustizia. L'appellante faceva altresì espressa acquiescenza al capo della Sentenza relativo alla quantificazione del danno alla persona e al capo della Sentenza relativo alla quantificazione del danno patrimoniale che riteneva condivisibili. Il tutto con richiesta di vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio;

c) con comparsa di costituzione e risposta del 30.6.2014 si costituiva in giudizio l'Azienda Sanitaria Unica Regionale, chiedendo il totale rigetto del proposto gravame perché infondato sia in fatto, sia in diritto con conferma in ogni sua parte della Sentenza di primo grado e condanna dell'appellante alle spese di secondo grado di giudizio;

d) con comparsa di costituzione e risposta contenente appello incidentale del 17.6.2014 si costituiva in giudizio anche il Comune di Folignano, chiedendo il rigetto dell'appello proposto dal Pataccoli, con conferma della Sentenza in tutte le statuizioni impugnate (eccezion fatta per la statuizione oggetto di appello incidentale); chiedeva inoltre in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ravvisata una responsabilità del Comune di Folignano, in accoglimento dell'appello incidentale proposto, di riformare la Sentenza impugnata nella parte e nella misura in cui aveva riconosciuto e disposto il risarcimento del danno al motociclo, rigettando la relativa domanda di risarcimento. Il tutto con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;

e) rubricata la causa di appello al n. 799/2014 R.G. del Tribunale di Ascoli Piceno, la stessa veniva assegnata al Giudice Dott.ssa Foti. Verificata la regolare costituzione delle parti e dichiarata la contumacia di Panichi Samantha, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.7.2018;

d) le parti, rappresentate dai rispettivi procuratori, intendono ora transigere il presente giudizio. Tutto quanto sopra premesso, quindi, con il presente atto, le parti come sopra meglio indicate, a mezzo dei propri procuratori

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

- 1) la premessa costituisce parte integrante del presente accordo transattivo;
- 2) GENERALI ITALIA S.p.A., che gestisce la lite per conto di AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE (già A.S.U.R. – Zona Terr.le n. 23 di Ascoli Piceno), quale Servizio Veterinario in forza della polizza assicurativa n. 280836828 si impegna a corrispondere, *pro bono pacis* e senza riconoscimento alcuno di responsabilità a Pataccoli Giammario, che accetta, la somma onnicomplessiva di € 3.000,00 (euro tremila//00) a tacitazione di ogni danno subito a causa del sinistro per cui è causa, somma che verrà corrisposta a mezzo bonifico bancario sul conto identificato dall'IBAN IT60Y0311113501000000001558 e per la quale Pataccoli Giammario dichiara di rilasciare ampia e liberatoria quietanza di pagamento.
- 3) GENERALI ITALIA S.p.A., che gestisce la lite per conto di AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE (già A.S.U.R. – Zona Terr.le n. 23 di Ascoli Piceno), quale Servizio Veterinario in forza della polizza assicurativa n. 280836828 e il Comune di Folignano rinunciano al pagamento a carico del sig. Pataccoli delle spese legali, come liquidate in loro favore dal Giudice di Pace di Ascoli Piceno nella Sentenza n. 674/2013 oggetto di gravame, 4) la contumace Panichi Samantha non potrà profittare della presente transazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1304 c.c.; “;
- 5) le spese dovute per i compensi professionali dei legali in relazione al giudizio di appello si intendono integralmente compensati tra le parti;
- 6) con il perfezionamento del siffatto accordo, il giudizio in epigrafe si intenderà transatto e abbandonato, con rinuncia espressa dell'attore/appellante a qualsivoglia ulteriore richiesta afferente il sinistro oggetto di causa nei confronti di tutte le parti del presente accordo e con la dichiarazione espressa di ognuna di queste ultime a non avere reciprocamente nulla da pretendere una dall'altra. Conseguentemente all'udienza del 20.7.2018 le parti non compariranno provocando l'applicazione dell'art. 309 c.p.c. e la conseguente cancellazione della causa dal ruolo.

Ascoli Piceno, lì 6.7.2018

Sottoscrivono la presente anche i procuratori delle parti per la rinuncia al vincolo di solidarietà professionale.

Pataccoli Giammario _____

Avv. Roberto Mesticelli

Avv. Emidio Pierlorenzi_____

Per Generali Italia S.p.A., in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro -
tempore, l'Avv. Roberto Cataldi giusta procura Notaio Carraffa di Milano del 29.1.2010

Avv. Roberto Cataldi_____

Comune di Folignano, in persona del Sindaco pro - tempore_____

Avv. Cristina Onori_____